



COMUNE DI IONADI

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 del 22-03-2018

Oggetto:	DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018 - 2020 E PIANO RECLUTAMENTO 2018 - MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 09/08/2017 -.
----------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **13:25**, nella sala delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti :

ARENA ANTONIO	SINDACO	P
LO BIANCO GIUSEPPE	ASSESSORE	A
GULLI' ROSAMARIA	VICE SINDACO	P
PRESTIA GABRIELE	ASSESSORE	P
CORIGLIANO NICOLINA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **4** e assenti n. **1** .

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **PRANDINA STELLA**.

Con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/A del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ARENA ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n°267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti i pareri espressi in calce al deliberato,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
 - l'art. 91, comma 2, 2cpv del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
 - l'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1 terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 31, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- Richiamato, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni di personale
- Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L. n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dal 01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/08/2017;

Considerato che si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato:

N. 1 dipendente cat. B3 a decorrere dal 01.01.2015;

N. 1 dipendente cat. C, servizi demografici, a decorrere dal 01.12.2016, ;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 sono stati rideterminati i rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica per il triennio 2018-2020;

Che detto rapporto per il Comune di Ionadi è pari ad 1/150;

Ritenuto di procedere ad una riorganizzazione dei servizi, al fine di garantire una maggiore efficacia dell'attività dell'Ente, nel modo seguente:

- soppressione del posto di categoria "D" apicale nell'area amministrativa "2"
- accorpamento dell'area amministrativa "1" e "2" in un'unica area denominata "area amministrativa";
- istituzione di un posto di categoria "D" apicale nell'area tecnica attraverso utilizzo di dipendente di altro ente, ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005);
- soppressione del posto di categoria "C" nell'area amministrativa "1";
- istituzione di due posti di categoria "C1" part-time a tempo indeterminato nell'area tributi e nell'area tecnica;

Che a seguito di tale rideterminazione il rapporto medio dipendenti -popolazione rimarrà comunque al di sotto di quello di cui al citato D.M. del 10 aprile 2017;

Visto il prospetto, allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e

sostanziale, di rideterminazione della dotazione organica e riorganizzazione dei servizi;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 e in particolare:

- l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti alla patto di stabilità 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale /spesa corrente sia inferiore al 20% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/20041) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disciplinata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art.1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in richiamo alla disciplina derogatoria rispetto al D.L. n.90/2014 in materia di facoltà assunzionali, valevole per il triennio 2016/2018, prevista dall'art. 1, comma 228 della Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016), disciplina che a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art. 1, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), è innalzata al 75%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo, con il D.M. 24 luglio 2014;

- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con la quale è previsto un ampliamento

delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%;

- art. 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n.114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

- art.1, comma 475, lett. e) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), laddove, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, delle L. n. 243/2012, confermando quindi il previgente sistema sanzionatorio, viene previsto che, in caso di mancato conseguimento del saldo di competenza nell'ambito dei nuovi obiettivi di finanza pubblica di cui alla predetta legge di bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di inadempienza, gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, vietando, finanche i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

- art.1, comma 475, lett. e) della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), ult. parte, in cui è introdotta la possibilità di assumere comunque personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017, per garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto del vincolo di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.n.78/2010 e s.m.i.;

- art. 1, comma 476, della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), in cui è introdotto un nuovo criterio di proporzionalità nell'applicazione della predetta sanzione, ovvero, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, qualora lo sfioramento risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Ritenuto, quindi, in ragione dei limiti delle disposizioni sopra richiamate e degli atti adottati di dover modificare i propri precedenti atti deliberativi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e piano occupazionale (allegato B), come segue :

Anno 2018

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. D , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) fino al 31.12.2018 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;
- Contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU – L. 147/2013 nei modi e termini di cui alla deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 07.02.2018, che con il presente atto si richiama integralmente;
- Avvio della procedura di reclutamento per la copertura di due posti di categoria C1.

Dato atto, altresì, che dinanzi ai trasferimenti in uscita per la mobilità volontaria in altri Enti, è possibile procedere unicamente mediante l'attivazione di procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'at. 30, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Vista la normativa di riferimento in materia di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 17, comma 26, lett.a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. 31 agosto 2013, n.101, il quale prevede che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione a di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi su rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30.07.2010, modificato con la legge n. 183 del 12.11.2011 e, per ultimo, l'art. 4ter, comma 12, della L. n.44 del 26.04.2012, che ha fissato il limite massimo di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 (50% della spesa sostenuta nel 2009), relativamente all'assunzione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (periodo aggiunto all'art. 28, comma 14 dell'art. 4ter del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 -Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0021201 del 28.05.2012);

Atteso che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie è intervenuta in materia enucleando il seguente principio di diritto:

"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L.

n.90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al comma 557 e 562 dell'art. 1, L. n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28". Pertanto, nel caso, quindi, in cui vengono rispettati i vincoli in materia di contenimento delle spese di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009;

Richiamata la Legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n.90 del 24.06.2014, ha disposto l'esclusione dal tetto di spesa in materia di lavoro flessibile per gli Enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (art. 11, comma 4-bis) di cui al comma 557 della L. n. 296/2006;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato che :

- Che la spesa di personale prevista per il 2018 on la presente programmazione è conforme al disposto dell'art. 1, comma 557 quater della Legge 296/2006, modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 e viene rispettato il limite previsto dall'art. 9, comma 28 della legge 122/2010 come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014;
- Che la spesa di personale per gli anni 2018/2019/2020 prevista con la presente programmazione è inferiore (per ciascun anno) al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 ;
- l'ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell'anno 2017 per come risulta dall'ultimo monitoraggio effettuato a gennaio 2018;
- allo stato attuale, dai dati in possesso, relativi all'anno 2017, risulta che gli obiettivi sul pareggio saranno rispettati anche per l'anno 2017;

Considerato, altresì, che questo Ente non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.242 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ex

art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere del Revisore dei conti allegato alla presente sotto la lettera "C"

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e sm.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

MODIFICARE la Deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 09-08-2017e per l'effetto:

RIDETERMINARE la dotazione organica del Comune di Ionadi per come risulta dal prospetto allegato lettera "A";

DI ADOTTARE la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2020 e piano occupazionale 2018 in ragione dei limiti, delle disposizioni sopra richiamate, degli atti adottati per da allegato "B";

- DI RISPETTARE i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L.296/2006 e s.m.i., e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

-DI DARE ATTO che la presente programmazione è modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alle OO.SS. e RSU.

DI PUBBLICARE il presente atto , nella Sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Personale";

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato A
Comune di Ionadi (Prov. VV)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE VIGENTE

AREA AMMINISTRATIVA

Affari generali - contenzioso, servizi scolastici, personale
Servizi Demografici – Servizi Sociali

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
C	1	Istruttore Amministrativo	1	0	
C	0	Istruttore Amministrativo	0	0	Cessato dal 01.12.2016- soppresso dalla data della presente deliberazione
B3	1	Collaboratore Amministrativo	1	0	
A	1	Operatore	1	0	Part- Time 30 ore settimanali
D	0	Istruttore direttivo	0	0	Soppresso dalla data della presente deliberazione
C	1	Istruttore Amministrativo	1	0	
Totale Area Amministrativa	4		4	0	

AREA CONTABILE

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo Esperto Contabile	1	0	
Totale Area Contabile	1		1	0	

AREA TRIBUTI – ELETTORALE – LEVA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo Tributi – Elettorale – Leva	1	0	
C	1		0	1	
Totale Area Tributi – Elettorale – Leva	2		1	1	

AREA TECNICA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	2	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	
C	1	Istruttore Tecnico	0	1	
B3	1	Collaboratore – Ufficio Tecnico	1	0	
B3	0	Collaboratore Servizi Cimiteriali	0	0	Soppresso con delibera di G.C.n.69/2014 a seguito di collocamento a riposo dal 01/01/2015
B1	1	Esecutore Manutentore verde pubblico edifici ed impianti comunali messo notificatore	1	0	
A1	1	Operaio Generico	0	1	
A	2	Operatore Generico	2	0	Part- Time
Totale Area Tecnica	8		5	3	

AREA VIGILANZA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo	1	0	
C	1	Agente Polizia municipale	1	0	
Totale Area Vigilanza	2		2	0	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e Art. 147- bis D.Lgs. n. 267/2000 regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa)

FAVOREVOLE

Ionadi 22.03.2018



Il Responsabile dell'area amministrativa

Dr.ssa Stella Prandina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Ionadi 22.03.2018



Il Responsabile dell'area finanziaria

Dr.ssa Mariarosaria Corrado

Allegato "B"

PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020

- ANNO 2018

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Progressione di carriera	Stabil.	altro.....	Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999						
C	Istruttore tecnico	Ufficio tecnico	PT	Concorso pubblico								2018
C	Istruttore contabile	Ufficio tributi	PT	Concorso pubblico								2018
d	Istruttore direttivo	Ufficio tecnico	Pt								Art.1 c.557l.311/ 2004	2018

COMUNE DI IONADI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: **Programmazione delle spese di personale 2018-2020.
Parere di coerenza con il principio di riduzione della spesa di personale.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Marzo l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: **"DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018 -2020 E PIANO RECLUTAMENTO 2018 - MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 09/08/2017"**, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale si approva il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020 e il relativo piano occupazionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

ESPRIME

pertanto, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

REVISORE CONTABILE

Dr. ~~Giuseppe Sconza~~ *Giuseppe Sconza*

N. 145297 del 15/06/2007

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente

ARENA ANTONIO



Il Segretario Comunale

PRANDINA STELLA

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che :

- ☒ La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (n. Reg. Pub. _____) Come previsto dall'art.124 del T.U.E.L.
- ☒ E' stata comunicata con lettera, protocollo n. **2563**, del **13 APR. 2018** ai Capigruppo consiliari (art.125 c. 1 D.Lgs. n.267/00);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ alla Prefettura di VIBO VALENTIA (art. 15 D.L. 152/91);

- è divenuta esecutiva il **13 APR. 2018**

- ☐ Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile;



Il Segretario Comunale
PRANDINA STELLA